

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/07/2010

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.

L'anno **duemiladieci** questo giorno di **mercoledì ventuno** del mese di **luglio** alle ore **18:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 FIORINI STEFANO	X		12 ZANETTI TIZIANO	X	
2 DAL SILLARO ANDREA	X		13 GIULIANI MARIO	X	
3 DEGLI ESPOSTI GIULIA	X		14 BORSARI GIANCARLO		X
4 FOLLARI MARIO	X		15 GAIBARI GABRIEL	X	
5 MARTIGNONI ELISABETTA	X		16 BELLEI PATRIZIA	X	
6 DALL'OMO DAVIDE	X		17 VANELLI MARIO		X
7 DE BONIS MATTIA		X	18 LELLI STEFANO		X
8 PISCHEDDA LIDIA ROSA	X		19 NOBILE DOMENICO	X	
9 GRAZIA MASSIMO	X		20 LODI ANDREA	X	
10 BONTADINI ROSANNA	X		21 LARI FRANCESCO		X
11 BUSSOLARI LAURA	X				

Assume la presidenza il Sig. Mario Giuliani, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: DAL SILLARO ANDREA, FOLLARI MARIO, NOBILE DOMENICO.

Partecipa in funzione di Segretario Generale la dott.ssa Daniela Olivi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Lari, Lelli, De Bonis e Borsari ed usciti i Consiglieri Bellei, Lodi, Pishedda, Dal Sillaro e Gaibari: presenti n. 15 componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: MASTROCINQUE SIMONA, LUONGO FRANCO, CARBONI MAURO, MASETTI NADIA.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Stefano Fiorini, illustrativa della seguente proposta:

<< **Visto e richiamato** l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/01/2010 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, del Bilancio pluriennale 2010/2012, della Relazione previsionale e programmatica, del Programma triennale delle Opere Pubbliche, del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e del Bilancio dell'Istituzione;

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione e' stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. Il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto im-

piegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- il Comune di Zola Predosa, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale, con deliberazione 26/9/2001 n. 82 aveva individuato le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999 poi aggiornata con Delibera di Consiglio n. 78 del 9/9/2002;
- allo stato attuale invece, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.....(omissis)..... In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "....porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";

Ritenuto necessario, pertanto, approvare l'aggiornamento della planimetria che individua le aree metanizzate, in considerazione della mancata reiterazione del regime agevolato in vigore fino al 31.12.2009, e anche per tener conto della maggiore estensione della rete gas avvenuta negli ultimi anni.

Considerato che le norme non individuano alcun criterio per definire un'area come "metanizzata";

Considerato che nella sopra citata delibera di consiglio comunale n. 78/2002 era stato individuato, quale criterio per la definizione di un'area come metanizzata, una area di 80 metri, nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas, criterio peraltro analogo a quello adottato da altri enti del territorio nazionale;

Ritenuto opportuno, dopo un confronto con altri Enti del territorio nazionale, confermare il criterio originario, che individua come aree metanizzate quelle ricadenti in una fascia di 80 metri di distanza nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione gas, salvo che gli stessi, pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas. Si precisa che che:

1. la distanza di 80 metri è quella intercorrente fra il punto del fabbricato più vicino alla condotta del gas più vicina al fabbricato stesso;
2. ai fini della misurazione, per fabbricato si intende l'edificio nel quale è installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, esclusi fabbricati accessori e pertinenze;
3. qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", è ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

Considerato che sono state acquisite dal Servizio Lavori Pubblici le planimetrie aggiornate delle reti gaso dei relativi gestori Eni spa e Hera Bologna, al fine di individuare le zone servite dalla rete gas al 30 aprile 2010;

Dato atto che:

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'Agenzia delle Dogane, al fine di distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, l'U.O. Sit ha provveduto alla realizzazione di un elaborato grafico che individua le aree metanizzate, allegato alla presente deliberazione, consistente in una planimetria su supporto cartaceo, suddivisa in 4 tavole, in scala 1:5000;
- Le stesse planimetrie, in formato elettronico (PDF), verranno pubblicate sul sito internet comunale, al fine di permettere agli utenti di individuare i fabbricati ubicati esternamente alle aree da considerarsi metanizzate per consentire conseguentemente l'auto-certificazione;
- Le suddette planimetrie riportano pertanto le frazioni e le zone del comune di Zola Predosa che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa Comunale, e all'esterno delle fascia di 80 metri evidenziata con il colore giallo;

Rilevato inoltre che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, utilizzando le planimetrie allegate alla presente deliberazione, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella competente Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 14.07.2010;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, le planimetrie, in atti al presente provvedimento, riportanti le frazioni e le zone metanizzate del Comune di Zola Predosa.
2. Di stabilire che per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 80 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nelle suddette planimetrie, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas e le seguenti ulteriori precisazioni:
 - la distanza di 80 metri è quella intercorrente fra il punto del fabbricato più vicino alla mezzeria della via pubblica e la condotta del gas più vicina al fabbricato stesso;
 - qualora la condotta non segua il percorso di una via pubblica, la distanza di 80 metri è quella rilevata sulla cartografia seguendo il criterio del punto del fabbricato interessato più vicino alla condotta stessa;
 - ai fini della misurazione, per fabbricato si intende l'edificio nel quale è installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, esclusi fabbricati accessori e pertinenze;
 - qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", è ammesso comunque a godere del beneficio di legge.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale.
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999 entro il 30 Settembre 2010.>>

Il Presidente del Consiglio non avendo alcun Consigliere richiesto la parola, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;

n.14 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 1 astenuto (Borsari)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Si dà atto che tutti gli interventi sopra citati sono registrati su appositi nastri magnetici che saranno acquisiti al protocollo generale del 22.07.2010, conservati a cura della Segreteria Generale cui si fa integrale rinvio, quale verbale della seduta.

IL DIRETTORE DELLA TERZA AREA

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 12/07/2010

Il Direttore della Terza Area
F.to Anna Maria Tudisco
firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 20/07/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Manuela Santi
firma digitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 21/07/2010

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Mario Giuliani

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Olivi

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 03.08.2010 per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 16318 del 22.07.2010

ZOLA PREDOSA, 03.08.2010

IL VICE SEGRETARIO DIRETTORE AREA 1

Dott.ssa Nicoletta Marcolin

Divenuta esecutiva il 13.08.2010 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA, 13.08.2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Olivi
